

N. 6524 di rep.

N. 3442 di racc.

Verbale di assemblea ordinaria e straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto)
il giorno 16 (sedici)
del mese di novembre,
in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto *Andrea De Costa*, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione *Iginio Liberali* - della società per azioni:

"Lu-Ve - S.p.A."

con sede in Varese, via Vittorio Veneto n. 11, capitale sociale Euro 62.704.488,80 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 01570130128, iscritta al R.E.A. di Varese al n. 191975 (di seguito, anche: la "Società"),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale della assemblea ordinaria e straordinaria della predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in *Uboldo (VA)*, via *Caduti della Liberazione* n. 53, in data

30 (trenta) ottobre 2018 (duemiladiciotto)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.
Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.

Il dottor *Iginio Liberali* assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di statuto, e, alle ore 15,00, incarica me notaio della redazione del verbale anche per la parte ordinaria, con il consenso unanime dei presenti e quindi rende le comunicazioni che seguono:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti i Consiglieri, Signori:

-- Matteo Liberali;
-- Michele Faggioli;
-- Michele Garulli;
-- Fabio Liberali;
-- Roberta Pierantoni,

assenti giustificati i Consiglieri *Pier Luigi Faggioli*, *Giovanni Cavallini*, *Anna Gervasoni*, *Laura Oliva*, *Stefano Paleari*, *Marco Vitali*;

- sono assenti giustificati tutti i Sindaci *Paola Mignani* (Presidente), *Stefano Beltrame* (Sindaco effettivo), *Ivano Pellassa* (Sindaco effettivo);

- l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per oggi in unica convocazione alle ore 15.00 in questo luogo, a norma di legge e di Statuto, con avviso pubblicato il 30 ot-

tobre 2018 sul sito internet della Società www.luvegroup.com, sezione "Investor Relations" - "Documentazione Assemblee" - "Assemblea 30 ottobre 2018", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo internet www.emarketstorage.com, nonché, per estratto, sul quotidiano "il Sole24Ore";

- la documentazione relativa all'assemblea, prescritta dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, è stata regolarmente depositata nei termini previsti presso la sede sociale, pubblicata nella suddetta sezione del sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage;

- la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata il giorno 30 ottobre 2018 in unica convocazione", è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società, alla citata sezione, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, sin dal 29 settembre 2018;

- la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata il giorno 30 ottobre 2018 in unica convocazione" è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società, alla citata sezione, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, sin dal 9 ottobre 2018;

- del deposito della predetta documentazione è stata data informativa al pubblico;

- è stata inoltrata alla Consob, ai sensi del regolamento adottato con delibera numero 11971/1999 (il "Regolamento Emissioni"), la documentazione richiesta, in relazione alla quale nessun rilievo è pervenuto da parte degli uffici dell'Autorità di Vigilanza medesima;

- è a disposizione presso il tavolo di presidenza copia del regolamento assembleare;

- il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato ammonta ad Euro 62.704.488,80 ed è costituito da n. 22.234.368 azioni ordinarie tutte prive dell'indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; ciascuna di tali azioni ordinarie dà diritto ad un voto in Assemblea;

- alla data odierna, la Società detiene n. 157.716 azioni proprie, pari circa allo 0,7093% del capitale sociale con diritto di voto, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi degli articoli 2357-ter, comma secondo e 2368, comma terzo del codice civile. Pertanto, i diritti di voto esercitabili nella presente assemblea sono n. 22.076.652;

- in base alle risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/98 (il "TUF") e delle altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (considerata la qualifica di PMI della Società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1 del TUF) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto di LU-VE S.p.A., è il seguente:

-- **Matteo Liberali**, indirettamente tramite **Finami S.p.A.**, titolare di n. 11.173.158 azioni ordinarie, pari al 50,25% circa del capitale sociale con diritto di voto della Società;

-- **G4 S.r.l.**, titolare direttamente di n. 3.905.112 azioni ordinarie, pari al 17,56% circa del capitale sociale con diritto di voto della Società;

- con riferimento agli assetti proprietari, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non risultano in essere patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF essendosi sciolti, per decorso del termine di durata: (i) in data 27 aprile 2018 il patto parasociale, sottoscritto in data 30 giugno 2015 e modificato senza effetto novativo in data 16 febbraio 2017, fra i soci di LU-VE S.p.A., Finami S.p.A., G4 S.r.l., Giober S.r.l. e Spaclab S.r.l.; (ii) in data 9 luglio 2018 l'accordo di *lock-up* denominato "Accordo di *Lock-Up LU-VE*", sottoscritto in data 30 giugno 2015 fra Finami S.p.A., G4 S.r.l., Giober S.r.l., Spaclab S.r.l. e UBI Banca S.p.A.;

- è fatto invito ai partecipanti all'Assemblea a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di esclusione o sospensione dal diritto di voto ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento e dello Statuto Sociale, relativamente alle azioni intervenute, e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche con riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in tema di comunicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti;

- è stata accertata, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute dagli intermediari attestanti, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la titolarità delle azioni alla c.d. "*record date*" del 19 ottobre 2018, nonché la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli interventi; documenti tutti acquisiti agli atti della società;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza.

Il Presidente quindi dichiara che, essendo intervenuti n. 5 soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega, rappresentanti n. 15.812.314 azioni ordinarie pari al 71,117% delle complessive n. 22.234.368 azioni ordinarie (di cui n. 157.716 azioni proprie per le quali il voto è sospeso), l'Assemblea è validamente costituita in unica convocazione sia in

seduta ordinaria che in seduta straordinaria e può discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. *Composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del consigliere dott. Attilio Arietti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

1. *Proposta di modifica degli articoli 5, 6, 10, 11, 15, 22, 27 e 28 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Introduzione della "Maggiorazione del voto" e conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Proseguendo, il Presidente:

- informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e che, prima dell'Assemblea, non sono pervenute alla Società domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

- informa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e, in caso di delega, dell'azionista delegante, completo di tutte le altre informazioni richieste dalla Consob, verrà allegato al verbale della presente Assemblea, come parte integrante dello stesso; saranno inoltre indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, e di coloro i quali si siano astenuti o allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

- invita gli intervenuti, nel limite del possibile, a non abbandonare la sala e a non entrarvi durante le operazioni di voto, per consentire una corretta rilevazione delle presenze;

- si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze. Coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto: la procedura rileverà l'ora di uscita. Nel caso di rientro in sala, gli aventi diritto al voto dovranno farlo constatare al personale addetto ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza. Prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;

- informa altresì che:

-- la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa

degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea;

-- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

-- i dati personali raccolti per la partecipazione ai lavori assembleari saranno trattati unicamente ai fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione, fatta precisazione che il trattamento dei dati personali viene effettuato, come da apposita informativa messa a disposizione dei presenti, in osservanza del vigente Decreto Legislativo 196/2003 nella versione modificata ed integrata al fine di adeguarne il contenuto al Regolamento (UE) 2016/679;

- ricorda che, in base all'articolo 8.2 del Regolamento Assembleare, coloro che intendono prendere la parola devono chiederlo al Presidente presentando domanda scritta;

- invita pertanto tutti coloro che desidereranno prendere la parola, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno, di prenotarsi consegnando al segretario la scheda per richiesta di intervento che vi è stata consegnata all'ingresso. Gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle schede;

- informa che dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno verrà data la parola ai Soci che vorranno intervenire; in merito propongo di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte. Su richiesta sarà possibile una breve replica;

- ricorda che, in conformità all'articolo 5.3 del Regolamento Assembleare, non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, nei locali in cui si tiene l'Assemblea, senza specifica autorizzazione;

- comunica che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano, e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione;

- infine, prima di passare alla trattazione delle materie all'ordine del giorno, propone che, come di prassi, non si proceda in questa sede alla lettura della documentazione già depositata e pubblicata nei termini di legge, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e di parte straordinaria dell'Assemblea, ferma restando la possibilità per gli intervenuti di effettuare ogni domanda e richiesta di chiarimento che ritengano opportuna. L'assemblea unanime acconsente.

A questo punto il Presidente passa a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno e al proposito ricorda che lo

scorso 14 maggio il dott. Attilio Arietti ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di consigliere non esecutivo di LU-VE per l'assommarsi di impegni professionali (dimissioni rese note al mercato con comunicato stampa del 15 maggio 2018).

Fa quindi presente che:

(i) il dott. Arietti era stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 10 marzo 2017; a tale data gli strumenti finanziari di LU-VE erano ancora quotati sull'AIM Italia, mercato alternativo del capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e alla Società non era quindi applicabile l'art 147-ter del TUF, che prevede che l'organo amministrativo sia nominato con voto di lista, né la previsione della nomina degli amministratori sulla base di liste era contenuta nello statuto sociale di LU-VE allora vigente; pertanto, la nomina a consigliere della Società del dott. Arietti, è stata deliberata dall'Assemblea degli Azionisti con voto a maggioranza;

(ii) a seguito delle suddette dimissioni rassegnate dal dott. Ariette, nella seduta del 23 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione (come reso noto con comunicato stampa in pari data) ha preso atto e condiviso il parere del Comitato Remunerazioni e Nomine della Società in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione deliberando di non procedere alla cooptazione di alcun nuovo membro in sostituzione del consigliere Arietti e di rimettere all'Assemblea degli Azionisti la decisione circa la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica da 13 a 12 ovvero la nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del dott. Arietti;

(iii) per le motivazioni riportate nella citata relazione illustrativa sulla proposta all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha poi ritenuto nella seduta del 25 settembre 2018 di proporre all'Assemblea di diminuire il numero dei suoi componenti, fissandolo in 12.

Il Presidente ricorda che i Soci hanno testè deciso, considerata la preventiva pubblicazione della documentazione assembleare, di omettere in questa sede la lettura integrale della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, in discussione. Su invito del Presidente io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta. Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- segnala che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (ore 15,20), per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto

DELIBERA

- di diminuire da 13 (tredici) a 12 (dodici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica".

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

Esaurita la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente (ore 15,21) passa a trattare la parte straordinaria dell'ordine del giorno, segnalando che i presenti sono invariati.

Il Presidente passa a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria e al proposito fa presente che tale punto all'ordine del giorno, essendo di competenza dell'assemblea straordinaria degli azionisti, sarà approvato qualora otterrà un numero di voti favorevoli pari ai due terzi del capitale sociale con diritto di voto rappresentato in assemblea.

Il Presidente ricorda quindi che il testo dello statuto sociale vigente indica la composizione del capitale sociale di LU-VE facendo riferimento non solo alle azioni ordinarie (che attualmente sono le uniche che lo rappresentano), ma anche alle azioni speciali che, essendo state interamente convertite in azioni ordinarie in data 31 marzo 2017, risultano oggi pari a zero. Alcune delle disposizioni statutarie vigenti si riferiscono, inoltre, ai "Warrant LU-VE" che la Società aveva emesso in occasione dell'operazione di fusione con Industrial Stars of Italy S.p.a., ma che in data 29 maggio 2017, a seguito del verificarsi delle condizioni di conversione, hanno perso validità ad ogni effetto.

Fa quindi presente che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di apportare al vigente statuto sociale le modifiche ed integrazioni che consentano di allinearne il testo al venir meno delle azioni speciali e dei Warrant.

Proseguendo il Presidente:

- ricorda che l'illustrazione specifica delle modifiche proposte è contenuta nella Relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno della parte straordinaria messa a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa e sul sito *internet* della Società, alla citata sezione, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, sin dal 9 ottobre 2018;

- informa altresì che tali modifiche avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera assunta dalla presente Assemblea;

- fa presente infine che il testo integrale dello statuto che sarà in vigore a decorrere da tale iscrizione sarà allegato al verbale della presente Assemblea sub A;

- ricorda che i Soci hanno testè deciso, considerata la preventiva pubblicazione della documentazione assembleare, di omettere in questa sede la lettura integrale della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, in discussione.

Su invito del Presidente io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta. Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- segnala che i presenti sono invariati;

- pone in votazione (ore 15,25), per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 5 (cinque), 6 (sei), 10 (dieci), 11 (undici), 15 (quindici), 22 (ventidue), 27 (ventisette) e 28 (ventotto) dello Statuto Sociale, secondo il testo riportato nella Relazione Illustrativa;

2) di conferire mandato al Presidente Iginio Liberali e all'Amministratore Delegato Matteo Liberali, affinché gli stessi, disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa a trattare il secondo punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria e fa presente che anche tale punto all'ordine del giorno, essendo di competenza dell'assemblea straordinaria degli azionisti, sarà approvato qualora otterrà un numero di voti favorevoli pari ai due terzi del capitale sociale con diritto di voto rappresentato in assemblea.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che sia opportuno favorire un approccio all'investimento non speculativo, dotando gli azionisti che hanno dimo-

strato già da tempo di credere nella Società investendo i loro capitali nella stessa, e tutti coloro che intenderanno far parte in modo stabile della sua compagine sociale, di un maggior peso nelle decisioni della stessa; in tale ottica, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di introdurre nello Statuto Sociale la maggiorazione del diritto di voto.

Il Presidente quindi:

- informa che l'illustrazione delle modifiche proposte per l'introduzione del voto maggiorato è contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea messa a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa e sul sito *internet* della Società, alla citata sezione, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, sin dal 9 ottobre 2018;

- ricorda altresì che, per le ragioni evidenziate nella suddetta relazione illustrativa, la proposta di modifiche statutarie in relazione all'introduzione del voto maggiorato che viene sottoposta all'Assemblea prevede che tali modifiche, saranno efficaci, previa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della relativa delibera assembleare, a partire dal 1° gennaio 2019;

- informa altresì che il testo integrale dello statuto che sarà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019, previa l'iscrizione suddetta, sarà allegato al verbale della presente Assemblea sub B;

- ricorda nuovamente che i Soci hanno testè deciso, considerata la preventiva pubblicazione della documentazione assembleare, di omettere in questa sede la lettura integrale della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, in discussione.

Su invito del Presidente io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta. Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- segnala che i presenti sono invariati;

- pone in votazione (ore 15,28), per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

"L'Assemblea di LU-VE S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1.) di modificare l'art. 6 (sei) dello Statuto Sociale ed introdurre l'art. 6 (sei) bis, come illustrato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle modifiche allo statuto che intendono dare attuazione all'istituto della "maggiorazione del voto", stabilendo che le modifiche stesse siano

efficaci (fermo il disposto dell'art. 2436 c.c.) a far data dal 1° (primo) gennaio 2019 (duemiladiciannove);

2.) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Società per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società;

3.) di conferire mandato al Presidente Iginio Liberali e all'Amministratore Delegato Matteo Liberali, affinché gli stessi, disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

La proposta è approvata **a maggioranza**.

Favorevoli n. 15.040.147 azioni (Silva per tutti i deleganti).

Contrarie n. 772.167 azioni (Maurelli per tutti i deleganti).

Il Presidente proclama il risultato.

Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,30

Si allegano al presente verbale, oltre ai documenti già citati:

- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'assemblea, in unico fascicolo sotto "C";

- l'elenco degli intervenuti, sotto "D".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 19.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per diciannove pagine e della ventesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

Allegato "A" al n. 6524/3442 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"LU-VE S.P.A."

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La Società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la Società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: è escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 3 – Sede e domicilio

1. La Società ha sede legale in Varese.
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire succursali, agenzie o rappresentanze, in Italia e all'estero, e di sopprimerle.
3. Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 62.704.488,80 rappresentato da n. 22.234.368 azioni senza indicazione del valore nominale (le **Azioni**).
2. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) con l'emissione di nuove Azioni aventi diritti diversi dai diritti di quelle in circolazione anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di nuove Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.
3. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
4. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.
5. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Articolo 6 – Azioni

1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione dà diritto ad un voto, fatto salva la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto,

tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.

Articolo 7 - Finanziamenti

1. E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

2. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 8 - Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

2. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 9 – Diritto di Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

2. È espressamente escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della Società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea ordinaria approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 11 – Convocazione

1. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità eventualmente prescritte dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 – Intervento e rappresentanza

1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento

dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni, in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, al presente Statuto ed all'eventuale Regolamento assembleare adottato dalla Società.

3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.

Articolo 14 - Verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale, redatto in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore*, vigente e al presente Statuto firmato dal Presidente e dal segretario.

2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando che, fintantoché le Azioni siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione dovrà:

- (a) essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in carica secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia rappresentata;
- (b) comprendere almeno 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) membri qualora sia composto da più di 7 (sette) membri, in possesso dei requisiti per la qualificazione di amministratore indipendente ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia;
- (c) essere composto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio fra i generi, in quanto applicabile, nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo.

2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.
4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, fermo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione stabilita dall'Assemblea.
5. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.
6. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 16 - Poteri e rappresentanza

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.
2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie: (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-*bis* del codice civile anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-*ter*, ultimo comma del codice civile; e (f) l'adeguamento del presente Statuto a disposizioni normative. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza gli siano state espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

Articolo 17 – Presidente e organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il proprio Presidente e, ove lo reputi opportuno, un Vice Presidente con poteri vicari. Il Presidente esercita le

funzioni previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla Società.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
5. Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e ciascun amministratore riferisce (direttamente o tramite gli organi delegati, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con le modalità ritenute di volta in volta più opportune) al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e su quelle che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.
6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 18 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o da ciascun Sindaco.
2. L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spediti almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di particolare urgenza,

almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizioni che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli amministratori e sindaci in carica e nessuno si opponga alla trattazione dei singoli argomenti.

Articolo 19 – Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

2. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto ai sensi di legge.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 20 – Presentazione delle liste - Nomina e sostituzione degli amministratori

Presentazione delle liste

1. Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di Amministrazione in carica e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF").

2. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune

controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.

3. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

4. Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

5. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

6. Per il periodo di applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare *pro tempore* vigente.

8. Le liste devono essere corredate:

- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di

collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

- (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente (e/o ai sensi dei codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati eventualmente adottati dalla Società), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- (d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Delle liste regolarmente depositate, nonché delle informazioni presentate a corredo di esse, è data pubblicità ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

9. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e, dunque, automaticamente, tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Nomina

10. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (a) non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del precedente paragrafo 20.1;
- (b) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 1 (uno), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare la presenza di un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia;
- (c) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b), voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche

regolamentare, *pro tempore* vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b).

11. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

12. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista avente i suddetti requisiti di indipendenza secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'applicabile normativa *pro tempore* vigente, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso di tali requisiti di indipendenza.

13. Qualora, inoltre, al termine della votazione e dell'eventuale applicazione del precedente comma con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo, sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

14. Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea, che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati e, comunque, in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro*

tempore vigente, nonché (ii) il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati, si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare, risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti ivi rappresentati in Assemblea, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, anche in materia (i) di amministratori indipendenti e (ii) di equilibrio tra i generi.

16. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia, nonché (ii) il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, e fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi da 20.17 a 20.19.

Sostituzione

17. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede, ove possibile, alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente l'Assemblea provvede alla nomina, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno rispettivamente alla

sostituzione e alla nomina di cui sopra, nel rispetto (i) dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi e (ii) del numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Gli amministratori così cooptati dal Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

18. Rimane salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, in luogo della sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

19. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

20. Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente la sussistenza dei requisiti dei propri componenti, inclusi quelli di indipendenza ed onorabilità, richiesti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza. L'amministratore che, successivamente alla nomina, perda i requisiti richiesti o precedentemente dichiarati deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente devono possedere quei requisiti. Fermo quanto previsto nel periodo immediatamente precedente, nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza (ove ciò comporti la decadenza secondo quanto sopra previsto) o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti, ovvero sussistano cause di ineleggibilità o decadenza, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede alla sua sostituzione nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente e di quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-*bis* del TUF,

ne determina il compenso e delibera in merito alla revoca dello stesso.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in società i cui strumenti finanziari siano quotati in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza o controllo e deve, in particolare, avere conseguito un diploma di laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale; e maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione, finanza o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali; ovvero (ii) funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore legale o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo ovvero in settori connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto, che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

3. La sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al precedente paragrafo 2.1.2 è accertata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione vigila, affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 22 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. L'Assemblea nomina i componenti e individua fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, determinando la loro retribuzione, fermo restando che, fintantoché le Azioni siano quotate in un mercato regolamentato

italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea:

- (a) il Collegio Sindacale dovrà essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia tutelata;
- (b) l'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio fra i generi nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo si applicheranno per il periodo di applicazione di tale normativa.

3. I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto.

5. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 23 – Presentazione delle liste - Nomina e sostituzione dei sindaci

Presentazione delle liste

1. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale o della diversa una quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF.

2. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente non possono presentare o

concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.

3. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

4. Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

5. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.

6. Per il periodo di applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che contenga – considerando entrambe le sezioni presenti – un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.

7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al termine successivo previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. In tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste ai sensi ai sensi del precedente comma 1 è ridotta della metà.

8. Le liste devono essere corredate:

- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale

- risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
 - (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Delle liste regolarmente depositate, nonché delle informazioni presentate a corredo di esse, è data pubblicità ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

9. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Elezione

10. L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (un) sindaco supplente;
- (b) il rimanente sindaco effettivo ed il rimanente sindaco supplente vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (a), voti espressi da soci che non siano collegati, in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che è risultata prima per numero di voti.

11. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore

partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

12. Qualora al termine della votazione con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella relativa sezione della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa sezione del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Collegio Sindacale non sia conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

13. Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, i restanti sindaci sono eletti dall'assemblea, che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati e, comunque, in modo da assicurare il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati, si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

14. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del Collegio Sindacale sono tratti da tale lista nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi.

15. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero Collegio Sindacale o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi da 23.17 a 23.20.

16. Il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza, salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati.

Sostituzione

17. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Collegio Sindacale tratto dalla lista che è risultata prima per numero dei voti, gli subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il componente del Collegio Sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, gli subentra, anche con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista.

18. Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti sopra descritto non consenta il rispetto dell'applicabile normativa, regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto onde assicurare il rispetto di detta normativa.

19. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione, si procede nel rispetto delle statuizioni che seguono.

(a) Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale tratti dalla lista che è risultata prima per numero di voti, la sostituzione avverrà con decisione dell'Assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.

(b) Qualora, invece, occorra sostituire il componente del Collegio Sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, l'Assemblea provvede, con voto assunto con la maggioranza dei voti ivi rappresentati, a selezionare il sostituto, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente o dallo Statuto per la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione del componente del Collegio Sindacale con deliberazione da assumersi con la maggioranza dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze. Il tutto nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.

20. Qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica.

Articolo 24 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione abilitata ai sensi di legge.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Articolo 25 – Operazioni con parti correlate

1. Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
2. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con parti correlate in deroga alle regole ordinarie e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 26 – Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 27 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle Azioni giusta deliberazione dell'Assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.
2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 – Scioglimento e Liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci.

3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.

4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.

5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 29 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

F.to Andrea De Costa notaio

Allegato "B" al N. 6524/3442 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"LU-VE S.P.A."

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La Società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la Società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: è escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 3 – Sede e domicilio

1. La Società ha sede legale in Varese.
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire succursali, agenzie o rappresentanze, in Italia e all'estero, e di sopprimerle.
3. Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 62.704.488,80 rappresentato da n. 22.234.368 azioni senza indicazione del valore nominale (le **Azioni**).
2. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) con l'emissione di nuove Azioni aventi diritti diversi dai diritti di quelle in circolazione anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di nuove Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.
3. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
4. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.
5. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Articolo 6 – Azioni

1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6-bis del presente Statuto nonché la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.

Articolo 6 bis – Maggiorazione del diritto di voto

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 2 del presente Statuto, ciascuna Azione dà diritto di voto doppio (e quindi a due voti per ogni Azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- (i) il diritto di voto sia mantenuto in capo allo stesso soggetto in forza di un diritto reale legittimante (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "**Periodo**") a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l'"**Elenco**");
- (ii) la ricorrenza del presupposto *sub (i)* sia attestata in un'apposita comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario su richiesta del titolare.

2. La maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dall'ultimo giorno del mese di calendario in cui si è compiuto il decorso del Periodo, purché la comunicazione dell'intermediario sia pervenuta alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la fine del mese stesso, salvo quanto previsto al comma seguente; resta inteso che, qualora la comunicazione dell'intermediario non pervenga alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dall'ultimo giorno del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

3. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del diritto di voto ha effetto alla data della c.d. *record date* prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai *quorum* costitutivi che ai *quorum* deliberativi, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo e sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente comma 2(ii). L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. *record date*.

4. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

5. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di Azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle Azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti

diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco e – a seguito del decorso del Periodo – il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del diritto reale legittimante (a titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto).

6. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. *record date*.

7. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

8. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto;
- c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto.

9. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità

necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal fiduciario;
- d) ove la partecipazione sia intestata a un trust, in caso di cambiamento del *trustee*;
- e) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

10. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- a) alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 C.C. e spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- c) alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

11. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

12. Ai fini del presente Statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 del TUF.

13. Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintantoché le Azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea.

Articolo 7 - Finanziamenti

1. È espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

2. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 8 - Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

2. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 9 – Diritto di Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

2. È espressamente escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della Società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea ordinaria approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 11 – Convocazione

1. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità eventualmente prescritte dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 – Intervento e rappresentanza

1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni, in

conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, al presente Statuto ed all'eventuale Regolamento assembleare adottato dalla Società.

3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.

Articolo 14 - Verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale, redatto in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore*, vigente e al presente Statuto firmato dal Presidente e dal segretario.

2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando che, fintantoché le Azioni siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione dovrà:

- (a) essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in carica secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia rappresentata;
- (b) comprendere almeno 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) membri qualora sia composto da più di 7 (sette) membri, in possesso dei requisiti per la qualificazione di amministratore indipendente ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia;
- (c) essere composto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio fra i generi, in quanto applicabile, nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo.

2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, fermo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione stabilita dall'Assemblea.

5. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

6. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 16 - Poteri e rappresentanza

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie: (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-*bis* del codice civile anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-*ter*, ultimo comma del codice civile; e (f) l'adeguamento del presente Statuto a disposizioni normative. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza gli siano state espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

Articolo 17 – Presidente e organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il proprio Presidente e, ove lo reputi opportuno, un Vice Presidente con poteri vicari. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla Società.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

5. Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e ciascun amministratore riferisce (direttamente o tramite gli organi delegati, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con le modalità ritenute di volta in volta più opportune) al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e su quelle che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 18 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o da ciascun Sindaco.

2. L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spediti almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizioni che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al

Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli amministratori e sindaci in carica e nessuno si opponga alla trattazione dei singoli argomenti.

Articolo 19 – Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

2. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto ai sensi di legge.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 20 – Presentazione delle liste - Nomina e sostituzione degli amministratori

Presentazione delle liste

1. Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di Amministrazione in carica e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF").

2. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.

3. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

4. Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di

candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

5. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

6. Per il periodo di applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare *pro tempore* vigente.

8. Le liste devono essere corredate:

- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente (c/o ai sensi dei codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati eventualmente adottati dalla Società), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro*

tempore vigente e dal presente Statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

- (d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Delle liste regolarmente depositate, nonché delle informazioni presentate a corredo di esse, è data pubblicità ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

9. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e, dunque, automaticamente, tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Nomina

10. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (a) non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del precedente paragrafo 20.1;
- (b) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 1 (uno), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare la presenza di un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia;
- (c) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b), voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b).

11. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

12. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista avente i suddetti requisiti di indipendenza secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli

amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'applicabile normativa *pro tempore* vigente, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso di tali requisiti di indipendenza.

13. Qualora, inoltre, al termine della votazione e dell'eventuale applicazione del precedente comma con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo, sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

14. Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea, che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati e, comunque, in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché (ii) il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati, si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare, risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti ivi rappresentati in Assemblea, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, anche in materia (i) di amministratori indipendenti e (ii) di equilibrio tra i generi.

16. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea o qualora non debba essere rinnovato

l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia, nonché (ii) il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, e fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi da 20.17 a 20.19.

Sostituzione

17. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede, ove possibile, alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente l'Assemblea provvede alla nomina, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno rispettivamente alla sostituzione e alla nomina di cui sopra, nel rispetto (i) dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi e (ii) del numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Gli amministratori così cooptati dal Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

18. Rimane salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, in luogo della sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

19. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla

successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

20. Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente la sussistenza dei requisiti dei propri componenti, inclusi quelli di indipendenza ed onorabilità, richiesti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza. L'amministratore che, successivamente alla nomina, perda i requisiti richiesti o precedentemente dichiarati deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente devono possedere quei requisiti. Fermo quanto previsto nel periodo immediatamente precedente, nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza (ove ciò comporti la decadenza secondo quanto sopra previsto) o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti, ovvero sussistano cause di ineleggibilità o decadenza, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede alla sua sostituzione nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente e di quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-*bis* del TUF, ne determina il compenso e delibera in merito alla revoca dello stesso.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in società i cui strumenti finanziari siano quotati in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza o controllo e deve, in particolare, avere conseguito un diploma di laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale; e maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione, finanza o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali; ovvero (ii) funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore legale o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo ovvero in settori connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto, che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

3. La sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al precedente paragrafo 21.2 è

accertata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione vigila, affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 22 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. L'Assemblea nomina i componenti e individua fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, determinando la loro retribuzione, fermo restando che, fintantoché le Azioni siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea:
 - (a) il Collegio Sindacale dovrà essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia tutelata;
 - (b) l'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio fra i generi nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo si applicheranno per il periodo di applicazione di tale normativa.
3. I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto.
5. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di

audio o teleconferenza, a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 23 – Presentazione delle liste - Nomina e sostituzione dei sindaci

Presentazione delle liste

1. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale o della diversa una quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF.
2. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.
3. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
4. Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.
5. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.
6. Per il periodo di applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che contenga – considerando entrambe le sezioni presenti – un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso

di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.

7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al termine successivo previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. In tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste ai sensi ai sensi del precedente comma 1 è ridotta della metà.

8. Le liste devono essere corredate:

- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Delle liste regolarmente depositate, nonché delle informazioni presentate a corredo di esse, è data pubblicità ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

9. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Elezione

10. L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
- (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (un) sindaco supplente;
 - (b) il rimanente sindaco effettivo ed il rimanente sindaco supplente vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (a), voti espressi da soci che non siano collegati, in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che è risultata prima per numero di voti.
11. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
12. Qualora al termine della votazione con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella relativa sezione della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa sezione del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Collegio Sindacale non sia conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
13. Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, i restanti sindaci sono eletti dall'assemblea, che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati e, comunque, in modo da assicurare il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati, si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
14. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del Collegio Sindacale sono tratti da tale lista nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi.

15. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero Collegio Sindacale o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi da 23.17 a 23.20.

16. Il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza, salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati.

Sostituzione

17. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Collegio Sindacale tratto dalla lista che è risultata prima per numero dei voti, gli subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il componente del Collegio Sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, gli subentra, anche con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista.

18. Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti sopra descritto non consenta il rispetto dell'applicabile normativa, regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto onde assicurare il rispetto di detta normativa.

19. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione, si procede nel rispetto delle statuizioni che seguono.

- (a) Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale tratti dalla lista che è risultata prima per numero di voti, la sostituzione avverrà con decisione dell'Assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.
- (b) Qualora, invece, occorra sostituire il componente del Collegio Sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, l'Assemblea provvede, con voto assunto con la maggioranza dei voti ivi rappresentati, a selezionare il sostituto, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la

propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente o dallo Statuto per la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione del componente del Collegio Sindacale con deliberazione da assumersi con la maggioranza dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze. Il tutto nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.

20. Qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica.

Articolo 24 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione abilitata ai sensi di legge.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Articolo 25 – Operazioni con parti correlate

1. Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
2. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con parti correlate in deroga alle regole ordinarie e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 26 – Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a

norma di legge.

Articolo 27 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle Azioni giusta deliberazione dell'Assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.
2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 – Scioglimento e Liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci.
3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.
4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.
5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Articolo 29 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

Fto Andrea De Costa notaio

LU-VE S.p.A.

Via Vittorio Veneto n. 11 – 21100 Varese

Numero REA: VA-191975

Codice Fiscale n. 01570130128



Handwritten signature

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata il giorno 30 ottobre 2018 in unica convocazione

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato - il "TUF" - e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato - il "Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione illustrativa") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE", la "Società" o l'"Emittente") in osservanza dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, con lo scopo di illustrarVi l'argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata – mediante avviso pubblicato in data 29 settembre 2018 sul sito internet della Società (www.luvegroup.com, sezione "Investor Relations"/"Documentazione assemblee"/"Assemblea 30 ottobre 2018") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com, nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole24Ore" – presso la sede amministrativa della Società in Uboldo, via Caduti della Liberazione n. 53, per il giorno 30 ottobre 2018 alle ore 15:00, in unica convocazione (l'"Assemblea").

l'ordine del giorno di parte ordinaria della menzionata Assemblea è il seguente:

*Composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del consigliere dott. Attilio Arietti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si rammenta che lo scorso 14 maggio il dott. Attilio Arietti ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di consigliere non esecutivo di LU-VE per l'assommarsi di impegni professionali (rese note al mercato con comunicato stampa del 15 maggio 2018).

Si ricorda al riguardo che il dott. Arietti era stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 10 marzo 2017 insieme agli altri membri che compongono l'attuale Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. Alla data di detta Assemblea di nomina, gli strumenti finanziari di LU-VE erano ancora quotati sull'AIM Italia, mercato alternativo del capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.: alla Società non era quindi applicabile l'art 147-ter del TUF, che prevede che l'organo amministrativo sia nominato con voto di lista, né la previsione della nomina degli amministratori sulla base di liste era contenuta nello statuto sociale di LU-VE allora vigente; pertanto, la nomina a consigliere della Società del dott. Arietti, al pari di quella di tutti gli altri membri che attualmente compongono il Consiglio di Amministrazione della Società, è stata deliberata dall'Assemblea degli Azionisti con voto a maggioranza.

Nella seduta del 23 maggio 2018 convocata anche per assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle suddette dimissioni del dott. Arietti, il Consiglio di Amministrazione (come reso noto con comunicato stampa in pari data) – dopo aver rilevato anzitutto che, per le ragioni sopra illustrate, la nomina del Dott. Arietti è avvenuta con voto a maggioranza, senza l'applicazione del meccanismo del c.d. voto di lista – ha preso atto e condiviso il parere del Comitato Remunerazioni e Nomine della Società in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, rilasciato ai sensi del criterio applicativo 5.C.1 lett (a) del Codice di Autodisciplina delle Società quotate al quale LU-VE S.p.A. aderisce, giungendo a ritenuto di non procedere alla cooptazione di alcun nuovo membro in sostituzione del consigliere Arietti e di rimettere all'Assemblea degli Azionisti la decisione circa la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica da 13 a 12 ovvero la nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del dott. Arietti sino al termine del mandato in corso (che, come detto, terminerà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione,

- rilevato che la dimensione del Consiglio medesimo fissata dall'Assemblea degli Azionisti del 10 marzo 2017 nel numero di 13 componenti, appare al di sopra della media delle altre società quotate che si

attesta tra i 10 e gli 11 componenti, tenuto conto dei dati relativi al numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società quotate italiane riportati nel *"Report on corporate governance of italian listed companies 2017"* presentato lo scorso febbraio da Consob e nell' *"Italy Board Index 2017. Osservatorio sui consigli di amministrazione delle società quotate italiane"* pubblicato da SpencerStuart, nonché dei dati rilevati dall'analisi di alcune *"Relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari"* di società quotate non appartenenti ai settori assicurativo e bancario, pubblicate lo scorso aprile in relazione all'ultimo esercizio sociale chiuso (di regola quello al 31 dicembre).

- ritenuto, quanto all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di LU-VE, che le significative competenze professionali in ambito finanziario e strategico possedute dal consigliere Attilio Arietti, membro non esecutivo e non in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, erano importanti per il Consiglio, benché non esclusive;
- accertato che le dimissioni del dott. Arietti non hanno compromesso la legittimità della composizione del Consiglio di Amministrazione in relazione alle disposizioni statutarie e normative, in quanto l'attuale composizione del Consiglio consente il rispetto della normativa di legge e di statuto dettata in materia di indipendenza dei propri membri e di rispetto della parità di genere;
- verificato che, nel dettare la disciplina delle *" Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione "*, l'art. 19, comma 1 dello Statuto Sociale prevede che *" in caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente "* e rilevato, pertanto, che un numero pari di membri del Consiglio non creerebbe problemi all'assunzione delle deliberazioni di competenza dell'organo;
- ritenuto altresì che le differenti professionalità dei 12 attuali membri del Consiglio di Amministrazione risultano al momento ricomprendere le competenze necessarie per consentire all'organo di gestione di svolgere al meglio il proprio mandato nell'interesse principale di tutti gli azionisti;

ritiene di proporVi di diminuire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissandolo in 12, assumendo la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto

DELIBERA

- di diminuire da 13 (tredici) a 12 (dodici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica.

* * *


La presente Relazione Illustrativa verrà depositata e messa a disposizione del pubblico in data 29 settembre 2018 presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com, sezione *"Investor Relations"* – *"Documentazione assemblee"* – *"Assemblea 30 ottobre 2018"*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com.

Uboldo, 25 settembre 2018


Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Iginio Liberali



LU-VE S.p.A.
Via Vittorio Veneto n. 11 – 21100 Varese
Numero REA: VA-191975
Codice Fiscale n. 01570130128



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata il giorno 30 ottobre 2018 in unica convocazione

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato - il "TUF" - e degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato - il "Regolamento Emittenti" -, in conformità allo schema 3 all'allegato 3A al Regolamento Emittenti medesimo).

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione Illustrativa**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. (“**LU-VE**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in osservanza dell’art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti, nonché in conformità allo schema 3 all’allegato 3A al regolamento medesimo, con lo scopo di illustrarVi le proposte di modifica ed integrazione dello statuto sociale di LU-VE lo “**Statuto Sociale**”), di cui all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti convocata – mediante avviso pubblicato in data 29 settembre 2018 sul sito internet della Società (www.luvegroup.com, sezione “*Investor Relations*”/“*Documentazione Assemblee*”/“*Assemblea 30 ottobre 2018*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com, nonché per estratto sul quotidiano “*Il Sole24Ore*” – presso la sede amministrativa della Società in Uboldo, via Caduti della Liberazione n. 53, per il giorno 30 ottobre 2018 alle ore 15:00, in unica convocazione (l’“**Assemblea**”).

L’ordine del giorno di parte straordinaria della menzionata Assemblea è il seguente:

1. *Proposta di modifica degli articoli 5, 6, 10, 11, 15, 22, 27 e 28 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Introduzione della “Maggiorazione del voto” e conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si illustra di seguito, per ciascuno dei due punti all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea, il contenuto delle modifiche ed integrazioni dello Statuto Sociale di cui il Consiglio di Amministrazione Vi propone l’adozione e le relative motivazioni, presentando il testo dei vigenti articoli dello Statuto Sociale posto a confronto con il testo statutario che Vi si propone di adottare, e con evidenza delle modifiche ed integrazioni proposte.

* * *

Primo punto all'Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica degli articoli 5, 6, 10, 11, 15, 22, 27 e 28 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 MOTIVAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE.

Il testo dello Statuto Sociale vigente indica la composizione del capitale sociale di LU-VE con riferimento non solo alle azioni ordinarie (che attualmente sono le uniche che lo rappresentano), ma anche alle azioni speciali (“Azioni Speciali”) che, essendo state interamente convertite in azioni ordinarie (“Azioni Ordinarie”) in data 31 marzo 2017, risultano oggi pari a 0 (zero) (si rinvia, al riguardo, a quanto illustrato nel “Prospetto Informativo” pubblicato da LU-VE in occasione dell’ammissione alle negoziazioni delle sue azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.luvegroup.com/media/attachments/Prospetto_Informativo_LU-VE_SpA.pdf).

Alcune delle disposizioni statutarie vigenti si riferiscono, inoltre, ai “Warrant LU-VE” che la Società aveva emesso in occasione dell’operazione di fusione con Industrial Stars of Italy S.p.a. (i “Warrant”), ma che in data 29 maggio 2017, a seguito del verificarsi delle condizioni di conversione, hanno perso validità ad ogni effetto.

Tenuto conto di ciò e al fine di consentire a tutti gli Azionisti di disporre di uno Statuto Sociale aggiornato che non faccia più riferimento né alle Azioni Speciali, né ai Warrant, evitando così possibili fraintendimenti, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere ad apportare al vigente Statuto Sociale le modifiche ed integrazioni che consentano di allinearne il testo al venir meno delle Azioni Speciali a seguito della loro conversione in Azioni Ordinarie, nonché dei Warrant a seguito del verificarsi delle condizioni di esercizio.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare e/o integrare alcune disposizioni dello Statuto Sociale, apportando le modifiche ed integrazioni di seguito illustrate.

Al **Titolo II (“Capitale Sociale, Finanziamenti dei soci e Obbligazioni”)** si propone di modificare ed integrare:

- l’**Articolo 5 (“Capitale Sociale”)**, (i) eliminando la ripartizione del capitale sociale tra Azioni Ordinarie e Azioni Speciali, tenuto conto che queste ultime – come già ricordato – sono state interamente convertite in Azioni Ordinarie sin dal 31 marzo 2017; (ii) eliminando il comma 2 in quanto disposizione riferita ai Warrant, che come già ricordato, hanno perso validità ad ogni effetto sin dal 29 maggio 2017 a seguito del verificarsi delle condizioni d’esercizio; (iii) rinumerando conseguentemente i restanti quattro commi dell’articolo; ed infine, (iv) apportando al precedente comma 3 (che a seguito della modifica proposta diventerebbe il comma 2) alcune modifiche di *wording* volte ad adeguarne il contenuto in considerazione delle precedenti modifiche illustrate;
- l’**Articolo 6 (“Azioni”)**, (i) indicando al comma 2 il riferimento alle Azioni Ordinarie con la semplice denominazione di Azioni, tenuto conto che a seguito della conversione delle Azioni Speciali l’intero capitale sociale di LU-VE è rappresentato da Azioni Ordinarie; (ii) inserendo sempre al comma 2 la previsione che consenta alla Società di “*emettere azioni di categorie speciali ai sensi dell’applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente*”; ed infine (iii)

eliminando il comma 4 in quanto disposizione riferita alle Azioni Speciali convertite in Azioni Ordinarie.

Si sottolinea che le modifiche proposte in questa sede, in relazione all'articolo 6 dello Statuto Sociale, non tengono in considerazione l'ulteriore modifica ed integrazione oggetto della proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, relativa alla introduzione della "maggiorazione del voto" (che sarà illustrata nel paragrafo 2 della presente Relazione Illustrativa); per una visione completa ed integrata del nuovo testo dell'articolo 6 dello Statuto Sociale nell'ipotesi in cui l'Assemblea dovesse approvare entrambe le proposte di modifica statutaria oggetto della presente Relazione Illustrativa, si rinvia alla tabella comparativa dei testi dello Statuto Sociale riportata al successivo paragrafo 2, punto 2.2 (pag. 15 e ss.), nella parte in cui si riproduce il nuovo testo proposto dell'articolo 6 in caso di approvazione della proposta di modifica illustrata nel presente paragrafo.

Al **Titolo III ("Assemblea")** si propone di modificare:

- l'**Articolo 10 ("Competenze e deliberazioni dell'Assemblea")**, eliminando il comma 4 in quanto disposizione riferita alle Azioni Speciali che, come detto, sono state tutte convertite in Azioni Ordinarie;
- l'**Articolo 11 ("Convocazione")**, eliminando il comma 5 in quanto disposizione riferita all'Assemblea dei titolari di Azioni Speciali, che a seguito della suddetta conversione è venuta meno.

Al **Titolo IV ("Amministrazione e Rappresentanza")** e al **Titolo V ("Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti. Operazioni con parti correlate")** si propone di modificare l'**Articolo 15 ("Consiglio di Amministrazione")** e l'**Articolo 22 ("Collegio Sindacale")**, indicando rispettivamente al comma 1 e al comma 2 il riferimento alle Azioni Ordinarie con la semplice denominazione di Azioni, tenuto conto che – come già ricordato – a seguito della conversione delle Azioni Speciali l'intero capitale sociale di LU-VE è rappresentato da azioni ordinarie e che i Warrant, a seguito del verificarsi delle condizioni di esercizio, hanno perso validità ad ogni effetto.

Al **Titolo VI ("Esercizi Sociali e Bilancio")** si propone di modificare l'**Articolo 27 ("Utili")** indicando al comma 1 il riferimento alle Azioni Ordinarie con la semplice denominazione di Azioni, per la motivazione già indicata.

Infine, al **Titolo VII ("Scioglimento e Liquidazione")** si propone di modificare l'**Articolo 28 ("Scioglimento e Liquidazione")** eliminando al comma 2 la descrizione dell'ordine di ripartizione del patrimonio netto di liquidazione tra i soci, sempre in considerazione del fatto che, a seguito della conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il capitale sociale dell'Emittente è attualmente rappresentato dalle sole Azioni Ordinarie.

* * *

1.2 MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE.

L'approvazione della proposta illustrata comporterà la modifica e l'integrazione degli articoli dello Statuto Sociale sopra indicati, nei termini evidenziati in rosso nella colonna destra della seguente tabella, che reca nella colonna sinistra il testo attualmente vigente di ciascun articolo.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
TITOLO II CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBLIGAZIONI	TITOLO II CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBLIGAZIONI
ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE	ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE
<p>1. Il capitale sociale è di Euro 62.704.488,80 rappresentato da n. 22.234.368 azioni senza indicazione del valore nominale (le Azioni), di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 22.234.368 azioni ordinarie (le Azioni Ordinarie); - n. 0 azioni speciali (le Azioni Speciali). <p>2. L'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2015 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316 (duecentoquindici milatrecentosedici), da attuarsi mediante emissione entro il mese successivo al termine di decadenza del Warrant, fissato, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Warrant, nel 9 luglio 2020, di massime numero 2.153.151 (duemilioneicentocinquantatremilacentocinquantuno), residue in n. 2.113.916 (duemilioneicentotredicimilanovecentosedici) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Lu-Ve" in conformità al relativo Regolamento.</p> <p>3. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) con l'emissione di Azioni aventi diritti diversi dai diritti delle Azioni Ordinarie anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.</p> <p>4. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>5. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.</p> <p>6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.</p>	<p>1. Il capitale sociale è di Euro 62.704.488,80 rappresentato da n. 22.234.368 azioni senza indicazione del valore nominale (le Azioni), di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 22.234.368 azioni ordinarie (le Azioni Ordinarie); - n. 0 azioni speciali (le Azioni Speciali). <p>2. L'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2015 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316 (duecentoquindici milatrecentosedici), da attuarsi mediante emissione entro il mese successivo al termine di decadenza del Warrant, fissato, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Warrant, nel 9 luglio 2020, di massime numero 2.153.151 (duemilioneicentocinquantatremilacentocinquantuno), residue in n. 2.113.916 (duemilioneicentotredicimilanovecentosedici) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Lu-Ve" in conformità al relativo Regolamento.</p> <p>32. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) con l'emissione di nuove Azioni aventi diritti diversi dai diritti delle Azioni Ordinarie di quelle in circolazione anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di nuove Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.</p> <p>43. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>54. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.</p> <p>65. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
ARTICOLO 6 - AZIONI	ARTICOLO 6 - AZIONI
<p>1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.</p> <p>4. Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:</p> <p>(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società;</p> <p>(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei <i>Warrant Lu-Ve</i> alle negoziazioni sull'AIM Italia avvenuta in data 3 luglio 2015 ("Data di Ammissione all'AIM") - (data alla quale le Azioni Speciali, in forza di quanto <i>infra</i> previsto, si convertiranno in Azioni Ordinarie) -, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;</p> <p>(c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 28.2.</p> <p>(d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia e/o su altro mercato organizzato da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria; in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., il valore di Euro 12,00 sarà conseguentemente rettificato secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Decorso 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, in caso di mancata conversione ai sensi di quanto precede, avrà luogo la conversione automatica nel rapporto di n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni n. 1 (una) Azione Speciale, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.</p> <p>In conseguenza della conversione automatica delle Azioni</p>	<p>1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto, fatto salva la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente¹.</p> <p>3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.</p> <p>4. Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:</p> <p>(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società;</p> <p>(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei <i>Warrant Lu-Ve</i> alle negoziazioni sull'AIM Italia avvenuta in data 3 luglio 2015 ("Data di Ammissione all'AIM") - (data alla quale le Azioni Speciali, in forza di quanto <i>infra</i> previsto, si convertiranno in Azioni Ordinarie) -, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;</p> <p>(c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 28.2.</p> <p>(d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia e/o su altro mercato organizzato da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria; in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., il valore di Euro 12,00 sarà conseguentemente rettificato secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Decorso 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, in caso di mancata conversione ai sensi di quanto precede, avrà luogo la conversione automatica nel rapporto di n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni n. 1 (una) Azione Speciale, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.</p> <p>In conseguenza della conversione automatica delle Azioni</p>

¹ N.B. Le modifiche evidenziate non tengono conto dell'integrazione al presente comma oggetto della proposta di modifica relativa all'introduzione della "Maggiorazione del voto", illustrata al successivo paragrafo 2 della presente Relazione Illustrativa al quale si rinvia.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.</p>	<p>Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.</p>
TITOLO III ASSEMBLEA	TITOLO III ASSEMBLEA
ARTICOLO 10 – COMPETENZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	ARTICOLO 10 – COMPETENZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. 2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. 3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea ordinaria approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 4. Fino alla data ultima di conversione di tutte le Azioni Speciali, per la modifica dell'articolo 6.3 del presente Statuto, così come in generale per la modifica dei diritti particolari attribuiti alle Azioni Speciali, è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. 2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. 3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea ordinaria approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 4. Fino alla data ultima di conversione di tutte le Azioni Speciali, per la modifica dell'articolo 6.3 del presente Statuto, così come in generale per la modifica dei diritti particolari attribuiti alle Azioni Speciali, è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.
ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE	ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità eventualmente prescritte dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. 2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente con riferimento a ciascuno di tali casi. 3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. 4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità eventualmente prescritte dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. 2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente con riferimento a ciascuno di tali casi. 3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. 4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



[Handwritten signature]

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>5. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche all'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.</p>	<p>5. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche all'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.</p>
<p>TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</p>	<p>TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</p>
<p>ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando che, fintantoché le Azioni Ordinarie e i Warrant della Società siano quotati in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in carica secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia rappresentata; (b) comprendere almeno 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) membri qualora sia composto da più di 7 (sette) membri, in possesso dei requisiti per la qualificazione di amministratore indipendente ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia; (c) essere composto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio fra i generi, in quanto applicabile, nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo. <p>2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.</p> <p>4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, fermo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione stabilita dall'Assemblea.</p> <p>5. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.</p> <p>6. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.</p>	<p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando che, fintantoché le Azioni Ordinarie e i Warrant della Società siano quotati in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione in carica secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia rappresentata; (b) comprendere almeno 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) membri qualora sia composto da più di 7 (sette) membri, in possesso dei requisiti per la qualificazione di amministratore indipendente ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia; (c) essere composto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio fra i generi, in quanto applicabile, nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo. <p>2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.</p> <p>4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, fermo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione stabilita dall'Assemblea.</p> <p>5. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.</p> <p>6. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.</p>
<p>TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</p>	<p>TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</p>
<p>ARTICOLO 22 – COLLEGIO SINDACALE</p>	<p>ARTICOLO 22 – COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società</p>	<p>1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>2. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. L'Assemblea nomina i componenti e individua fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, determinando la loro retribuzione, fermo restando che, fintantoché le Azioni Ordinarie e i Warrant della Società siano quotati in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea:</p> <p>(a) il Collegio Sindacale dovrà essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia tutelata;</p> <p>(b) l'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio fra i generi nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo si applicheranno per il periodo di applicazione di tale normativa.</p> <p>3. I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>4. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto.</p> <p>5. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>	<p>e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>2. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. L'Assemblea nomina i componenti e individua fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, determinando la loro retribuzione, fermo restando che, fintantoché le Azioni Ordinarie e i Warrant della Società siano quotati in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea:</p> <p>(a) il Collegio Sindacale dovrà essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia tutelata;</p> <p>(b) l'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio fra i generi nonché quanto previsto dal presente Statuto, al riguardo si applicheranno per il periodo di applicazione di tale normativa.</p> <p>3. I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>4. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto.</p> <p>5. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>
TITOLO VI ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	TITOLO VI ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
ARTICOLO 27 – UTILI	ARTICOLO 27 – UTILI
<p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle Azioni Ordinarie giusta deliberazione dell'Assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.</p> <p>2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto</p>	<p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle Azioni Ordinarie giusta deliberazione dell'Assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.</p> <p>2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto</p>



Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.	dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.
4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.	4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.
TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 28 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	ARTICOLO 28 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
<p>1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.</p> <p>2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:</p> <p>(a) <i>in primis</i>, ai soci titolari di Azioni Ordinarie, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);</p> <p>(b) per il residuo ai soci titolari di Azioni Speciali, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);</p> <p>(c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.</p> <p>3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.</p> <p>4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.</p>	<p>1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.</p> <p>2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:</p> <p>(a) <i>in primis</i>, ai soci titolari di Azioni Ordinarie, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);</p> <p>(b) per il residuo ai soci titolari di Azioni Speciali, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);</p> <p>(c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.</p> <p>3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.</p> <p>4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.</p>

Si precisa che le modifiche dello Statuto Sociale proposte avranno efficacia successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta straordinaria e a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della relativa delibera assembleare.

1.3 INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLA MODIFICA STATUTARIA PROPOSTA

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 del Codice Civile, in quanto non rientrano in nessuna delle fattispecie ivi previste.

1.4 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,
per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1.) di modificare gli articoli 5, 6, 10, 11, 15, 22, 27 e 28 dello Statuto Sociale, secondo il testo riportato nella Relazione Illustrativa;*
- 2.) di conferire mandato al Presidente Iginio Liberali e all’Amministratore Delegato Matteo Liberali, affinché gli stessi, disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l’esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l’adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apporre, aggiungere, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie, comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese*

* * *

Secondo punto all’Ordine del Giorno

2. Introduzione della “Maggiorazione del voto” e conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1 MOTIVAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE RELATIVE ALL’INTRODUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL VOTO.

A. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE (il “Consiglio di Amministrazione”) Vi ricorda che, con la modifica legislativa apportata dall’art. 20, comma 1, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 convertito dalla legge n. 116 dell’11 agosto 2014, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della “maggiorazione del voto” (c.d. “voto maggiorato”), disciplinato principalmente dall’art. 127-*quinquies* del TUF. Detta norma consente alle società quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un’apposita modifica dello statuto sociale, l’attribuzione di un voto maggiorato “*fino ad un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta allo stesso soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione*” in un apposito elenco tenuto dalla società.

Tramite l’introduzione dell’istituto del voto maggiorato, il legislatore italiano ha superato il tradizionale principio “*un’azione - un voto*”, nell’intento di incentivare investimenti azionari di medio - lungo termine e di premiare i c.d. azionisti “fedeli”, attraverso il riconoscimento, a loro favore, della facoltà di avvalersi di una maggiorazione del voto delle proprie azioni.

L’introduzione dell’art. 127-*quinquies* del TUF ha reso necessarie ulteriori modifiche consequenziali a vari articoli del TUF stesso in ordine, in particolare, al coordinamento tra il nuovo istituto e la disciplina delle offerte pubbliche.

In adempimento a quanto stabilito dal secondo comma del nuovo articolo 127-*quinquies* del TUF, la Consob ha ulteriormente modificato e integrato il Regolamento Emittenti al fine di dare attuazione a diverse disposizioni relative alla maggiorazione del voto.

Infine, con il “*Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018*” entrato in vigore il 31 agosto 2018 recante la “*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*” (il “**Provvedimento Unico Post-Trading**”)², le Autorità di Vigilanza hanno dettato, tra l’altro, la disciplina di attuazione di diverse disposizioni concernenti la maggiorazione del voto, con riguardo agli operatori.

Con l’introduzione dell’istituto della maggiorazione del diritto di voto, l’obiettivo del legislatore è stato quello di incentivare l’investimento a medio-lungo termine e, conseguentemente, la stabilità della compagine azionaria. Il raggiungimento dell’obiettivo dell’incentivazione all’investimento di medio-lungo periodo avviene riconoscendo, sulle orme di quanto previsto in altri ordinamenti stranieri, un voto maggiorato all’azionista che abbia dato e dia prova di fedeltà alla società attraverso il mantenimento del proprio possesso azionario per un determinato periodo di tempo. Quest’obiettivo è coerente con la politica della Società, volta a promuovere l’incremento durevole del valore delle azioni, in vista dei futuri programmi di sviluppo e di investimento.

La disciplina introdotta dal Legislatore con le disposizioni citate lascia ampio spazio all’autonomia statutaria, consentendo pertanto a ciascuna società di definire nel dettaglio le modalità per l’attribuzione del voto maggiorato e per l’accertamento dei relativi presupposti e, più, in generale per la concreta attuazione della maggiorazione del voto.

Il Consiglio di Amministrazione – ritenendo, tra l’altro, che sia opportuno favorire un approccio all’investimento non speculativo, dotando gli Azionisti che hanno dimostrato già da tempo di credere nella Società investendo i loro capitali nella stessa e di tutti coloro che intenderanno far parte in modo stabile della sua compagine sociale, di un maggior peso nelle decisioni della stessa – intende quindi proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 127-*quinquies* del TUF e, pertanto, di modificare lo Statuto Sociale di LU-VE inserendo il nuovo **Articolo 6-bis**, rubricato “**Maggiorazione del diritto di voto**” e integrando conseguentemente il comma 2 dell’**Articolo 6** (“Azioni”) al fine di specificare che ogni Azione dà diritto ad un voto, “*fatto salvo quanto poi previsto dalla disciplina della maggiorazione del voto dettata dal successivo Articolo 6-bis*”.

Si riporta di seguito l’illustrazione dei contenuti specifici del nuovo **Articolo 6-bis** (“**Maggiorazione del diritto di voto**”) oggetto della presente proposta di modifica dello Statuto Sociale.

B. Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L’art. 127-*quinquies* del TUF consente alle società quotate la facoltà di determinare in statuto l’entità della maggiorazione dei diritti di voto (fino a un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla “maggiorazione del voto” (purché superiore a un minimo di ventiquattro mesi).

Per quanto attiene il periodo minimo di detenzione delle azioni LU-VE (le “Azioni”) idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporVi che la stessa sia acquisita al decorrere del periodo minimo di ventiquattro mesi previsto dalla legge.

² Il “*Provvedimento unico sul post trading*” ha sostituito – salvo quanto previsto dall’art. 59 del medesimo provvedimento – il provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 dettato in materia (il “*Precedente Provvedimento Post-Trading*”) che, a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto della maggiorazione del voto, era stato modificato ed integrato con provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 24 febbraio 2015, pubblicato in nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrato in vigore il 21 marzo 2015. Si segnala al riguardo che le disposizioni in tema di maggiorazione del voto dettate dal *Provvedimento Unico Post-Trading* non hanno subito modifiche rispetto a quelle contenute nel *Precedente Provvedimento Post-Trading* se non con riguardo alla numerazione degli articoli e dei commi che le contengono.

Analogamente, per quanto attiene l'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporVi la maggiorazione di due voti per ciascuna Azione, pari al limite massimo previsto dal medesimo art. 127-*quinquies* del TUF.

C. Elenco Speciale: iscrizione e rinuncia

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2 del TUF, il diritto al voto maggiorato presuppone l'iscrizione dei soci, i quali intendano fruire di tale beneficio, in un apposito elenco, il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti (l'"**Elenco Speciale**").

Tale Elenco Speciale, pur non costituendo un nuovo libro sociale, è però complementare al libro soci, cosicché al medesimo si applicano le norme di pubblicità previste per il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422 c.c.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di istituire, presso la sede della Società, tale Elenco Speciale e di conferire allo stesso Consiglio di Amministrazione mandato per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società.

Nello Statuto Sociale, come modificato, si intende altresì precisare che:

(A) il socio che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato debba chiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, accompagnando la propria domanda con: (i) l'indicazione del numero delle Azioni per le quali è richiesta l'iscrizione (che può anche essere limitata a una parte delle Azioni possedute); (ii) la comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le Azioni oggetto della richiesta di iscrizione, che attesti la titolarità delle stesse e la legittimazione all'iscrizione;

(B) a seguito dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto iscritto possa, in ogni momento, richiedere per iscritto alla Società la cancellazione dall'elenco medesimo per tutte o parte delle Azioni già indicate, con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato, rinunciando irrevocabilmente alla maggiorazione del voto già maturata, mediante comunicazione scritta alla Società;

(C) dopo la cancellazione dall'Elenco Speciale, al fine di conseguire nuovamente la maggiorazione del diritto di voto, il socio interessato dovrà presentare una nuova richiesta accompagnata dalla comunicazione, rilasciata dall'intermediario sui cui conti sono registrate le Azioni iscritte nell'Elenco Speciale, attestante il possesso azionario e riferita alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi;

(D) l'acquisto del beneficio della maggiorazione del diritto di voto divenga efficace alla prima nel tempo tra: (i) l'ultimo giorno del mese di calendario in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto;

(E) la Società debba provvedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale entro l'ultimo giorno del mese di calendario in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto, purché la richiesta d'iscrizione o di modifica sia pervenuta almeno tre giorni di mercato aperto prima della fine del mese, e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, in modo tale da potere adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al mercato del numero complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-*bis*, comma 4-*bis* del Regolamento Emittenti.

D. Diritto reale legitimante ed eventuale trasferimento

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello Statuto Sociale che, al fine dell'attribuzione del diritto di voto maggiorato, la circostanza che la "Azione [sia] appartenuta al medesimo soggetto" di cui all'art. 127-*quinquies*, TUF, debba essere intesa con riferimento alle Azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legitimante, quale, a titolo esemplificativo: (i) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto; (ii) la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto; (iii) l'usufrutto dell'azione con diritto di voto.

In conformità dell'art. 127-*quinquies*, comma 3 del TUF, il beneficio del voto maggiorato viene meno: (i) in caso di cessione, a titolo oneroso o gratuito, dell'azione (con la precisazione che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente); nonché (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del TUF (ossia, il 5% del capitale sociale rientrando LU-VE nella definizione di PMI di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1 del TUF).

A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello Statuto Sociale che non si abbia perdita del diritto al voto maggiorato, né riavvio del computo del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del diritto stesso, nei casi di:

- (A) successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale a favore di erede o legatario;
- (B) costituzione di pegno o usufrutto, da parte del titolare delle Azioni iscritto nell'Elenco Speciale, purché il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto disponente;
- (C) fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;
- (D) cambiamento del *fiduciario* per le azioni intestate fiduciariamente, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal fiduciario;
- (E) cambiamento del *trustee* per le azioni costituite in *trust*;
- (F) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

E. Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Con riferimento agli aumenti di capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove Azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione.


Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 4 del TUF, si prevede che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

In relazione alle predette ipotesi, si è ritenuto opportuno precisare che le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) quanto alle Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) quanto alle Azioni di nuova

emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

F. Computo dei quorum assembleari

Conformemente al disposto dell'art. 127-*quinquies*, comma 8 del TUF, il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre che la maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci di LU-VE che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Resta inteso che la maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi da quelli di voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.



2.2 MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

L'approvazione della proposta d'introduzione della maggiorazione del voto come sopra descritta comporterà la modifica e l'integrazione dell'Articolo 6 ("Capitale Sociale") e l'introduzione del nuovo Articolo 6-*bis* (rubricato "Maggiorazione del diritto di Voto") sopra illustrate, nei termini evidenziati in rosso (e in azzurro) nella colonna destra della seguente tabella, che reca nella colonna sinistra il testo attualmente vigente dell'articolo 6.

Si precisa al riguardo che il testo riportato in azzurro in relazione all'articolo 6 evidenzia le modifiche che sarebbero apportate a seguito dell'approvazione della proposta di modifica di cui al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, già illustrata al paragrafo 1 della presente Relazione Illustrativa.


Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
TITOLO II CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI	TITOLO II CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI
ARTICOLO 6 - AZIONI	ARTICOLO 6 - AZIONI <small>(IN CASO DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DI CUI AL PARAGRAFO 1 DELLA PRESENTE RELAZIONE)³</small>
<p>1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.</p>	<p>1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6-<i>bis</i> del presente Statuto nonché la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.</p>

³ Il testo riportato in azzurro evidenzia le modifiche oggetto della proposta di modifica dello Statuto Sociale illustrata al precedente paragrafo 1 della presente Relazione Illustrativa.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>4. Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:</p> <p>(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società;</p> <p>(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei <i>Warrant</i> Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia avvenuta in data 3 luglio 2015 ("Data di Ammissione all'AIM") - (data alla quale le Azioni Speciali, in forza di quanto <i>infra</i> previsto, si convertiranno in Azioni Ordinarie) -, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;</p> <p>(c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 28.2.</p> <p>(d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia c/o su altro mercato organizzato da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria; in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., il valore di Euro 12,00 sarà conseguentemente rettificato secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, in caso di mancata conversione ai sensi di quanto precede, avrà luogo la conversione automatica nel rapporto di n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni n. 1 (una) Azione Speciale, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.</p> <p>In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.</p>	<p>4. Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:</p> <p>(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società;</p> <p>(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei <i>Warrant</i> Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia avvenuta in data 3 luglio 2015 ("Data di Ammissione all'AIM") - (data alla quale le Azioni Speciali, in forza di quanto <i>infra</i> previsto, si convertiranno in Azioni Ordinarie) -, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;</p> <p>(c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 28.2.</p> <p>(d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia c/o su altro mercato organizzato da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria; in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., il valore di Euro 12,00 sarà conseguentemente rettificato secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, in caso di mancata conversione ai sensi di quanto precede, avrà luogo la conversione automatica nel rapporto di n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni n. 1 (una) Azione Speciale, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.</p> <p>In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.</p>
ARTICOLO 6 - AZIONI	ARTICOLO 6 - AZIONI (IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DI CUI AL PARAGRAFO 1 DELLA PRESENTE RELAZIONE)
<p>1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p>	<p>1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p>

Handwritten signature

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p>	<p>2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6-bis del presente Statuto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p>
<p>3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.</p>	<p>3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.</p>
<p>4. Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:</p>	<p>4. Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:</p>
<p>(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società;</p>	<p>(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società;</p>
<p>(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei <i>Warrant Lu-Ve</i> alle negoziazioni sull'AIM Italia avvenuta in data 3 luglio 2015 ("Data di Ammissione all'AIM") - (data alla quale le Azioni Speciali, in forza di quanto <i>infra</i> previsto, si convertiranno in Azioni Ordinarie) -, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;</p>	<p>(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei <i>Warrant Lu-Ve</i> alle negoziazioni sull'AIM Italia avvenuta in data 3 luglio 2015 ("Data di Ammissione all'AIM") - (data alla quale le Azioni Speciali, in forza di quanto <i>infra</i> previsto, si convertiranno in Azioni Ordinarie) -, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;</p>
<p>(c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 28.2.</p>	<p>(c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 28.2.</p>
<p>(d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia e/o su altro mercato organizzato da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria; in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., il valore di Euro 12,00 sarà conseguentemente rettificato secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..</p>	<p>(d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia e/o su altro mercato organizzato da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria; in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., il valore di Euro 12,00 sarà conseguentemente rettificato secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..</p>
<p>Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, in caso di mancata conversione ai sensi di quanto precede, avrà luogo la conversione automatica nel rapporto di n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni n. 1 (una) Azione Speciale, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.</p>	<p>Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla Data di Ammissione all'AIM, in caso di mancata conversione ai sensi di quanto precede, avrà luogo la conversione automatica nel rapporto di n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni n. 1 (una) Azione Speciale, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.</p>
<p>In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso</p>	<p>In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso</p>



Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.</p>	<p>pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.</p>
	<p>ARTICOLO 6- BIS – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO</p>
<p>(non presente)</p>	<p>1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 2 del presente Statuto, ciascuna Azione dà diritto di voto doppio (e quindi a due voti per ogni Azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) il diritto di voto sia mantenuto in capo allo stesso soggetto in forza di un diritto reale legitimante (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo") a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco"); (ii) la ricorrenza del presupposto <i>sub (i)</i> sia attestata in un'apposita comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario su richiesta del titolare. <p>2. La maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dall'ultimo giorno del mese di calendario in cui si è compiuto il decorso del Periodo, purché la comunicazione dell'intermediario sia pervenuta alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la fine del mese stesso, salvo quanto previsto al comma seguente; resta inteso che, qualora la comunicazione dell'intermediario non pervenga alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dall'ultimo giorno del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.</p> <p>3. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del diritto di voto ha effetto alla data della c.d. <i>record date</i> prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai <i>quorum</i> costitutivi che ai <i>quorum</i> deliberativi, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo e sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente comma 2(ii). L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. <i>record date</i>.</p> <p>4. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.</p> <p>5. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di Azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	<p>richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle Azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco e - a seguito del decorso del Periodo - il diritto al beneficio del voto maggiorato sono attribuiti alla titolarità del diritto reale legittimante (a titolo esemplificativo: piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto).</p> <p>6. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, all'intermediario, la circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. <i>record date</i>.</p> <p>7. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <ol style="list-style-type: none"> in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente; in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). <p>8. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto; comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto; ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto. <p>9. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	<p>maturazione del voto maggiorato, si conserva:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario; b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; c) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal fiduciario; d) ove la partecipazione sia intestata a un trust, in caso di cambiamento del trustee; e) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto. <p>10. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 C.C. e spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto; b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione; c) alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. <p>Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.</p> <p>11. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.</p> <p>12. Ai fini del presente Statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 del TUF.</p> <p>13. Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintantoché le Azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea.</p>

Tenuto conto di alcuni aspetti operativi collegati all'istituzione e alla gestione dell'Elenco Speciale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno fissare l'efficacia delle modifiche statutarie proposte in

materia di maggiorazione del voto al 1° gennaio 2019. Pertanto, diversamente dalle modifiche statutarie oggetto della proposta illustrata al paragrafo 1 della presente Relazione Illustrativa, quelle relative all'introduzione della maggiorazione del voto sopra illustrate, se approvate dall'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta straordinaria e previa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della relativa delibera assembleare, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

2.3 ITER DECISIONALE SEGUITO NELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA

La proposta di modifiche statutarie relativa al c.d. voto maggiorato è stata approvata, unitamente alle altre proposte di modifica oggetto della presente Relazione Illustrativa, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018, con il voto favorevole di tutti i consiglieri.

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, trattandosi di materie estranee alle competenze dei comitati interni.

Si informa, per completezza, che, il tema della maggiorazione del voto ha rappresentato oggetto di una apposita sezione di *induction* organizzata dalla Società e svoltasi in data 25 luglio 2018, alla quale hanno partecipato amministratori e sindaci e nel corso della quale sono stati esaminati sia gli aspetti normativi dell'istituto, sia i dati relativi alle società quotate che a quella data avevano introdotto nei proprio statuti sociali la maggiorazione del voto.

2.4 INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLA MODIFICA STATUTARIA PROPOSTA

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che, ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 4-*ter* del TUF, la modifica dello Statuto Sociale proposta non attribuisce agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente proposta di modificazione ed integrazione dello Statuto Sociale il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

2.5 EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO SUGLI ASSETTI PROPRIETARI DELL'EMITTENTE.

Con riferimento al possibile impatto della maggiorazione dei diritti di voto sugli assetti di *governance* della Società, si evidenzia anzitutto che, secondo quanto illustrato, la maggiorazione del voto avrebbe effetto, qualora l'Assemblea della Società dovesse approvare la modifica statutaria proposta, solo per gli azionisti che abbiano detenuto continuativamente le Azioni per un tempo non inferiore a ventiquattro mesi decorrenti dall'iscrizione nell'apposito Elenco Speciale che sarà istituito dalla Società.

Si precisa al riguardo che, alla data della presente Relazione Illustrativa:

a) il capitale sociale di LU-VE S.p.A. interamente sottoscritto e versato è pari a 62.704.488,80 Euro diviso in n. 22.234.368 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ("Azioni");

b) gli azionisti che - sulla base delle risultanze del Libro dei Soci e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione della Società - detengono direttamente una partecipazione rilevante (cioè superiore al 5%) nel capitale sociale sottoscritto e versato di LU-VE sono i seguenti:

- *Finami S.p.A.*, titolare di n. 11.157.169 Azioni pari al 50,18% del capitale sociale della Società (risultando pertanto azionista di maggioranza di LU-VE);

- G4 S.r.l., titolare di n. 3.905.112 Azioni pari al 17,56% del capitale sociale della Società.

Nell'ipotesi teorica in cui l'azionista di maggioranza Finami S.p.A. dovesse chiedere, al ricorrere delle condizioni richieste dallo Statuto Sociale, la maggiorazione del diritto di voto rispetto all'intera partecipazione detenuta alla data della presente Relazione Illustrativa e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione delle Azioni, Finami S.p.A. potrebbe esercitare complessivamente una percentuale di diritti di voto pari al 66,83%. Nell'ulteriore ipotesi teorica in cui, oltre all'azionista di maggioranza Finami S.p.A., anche l'azionista G4 s.r.l. dovesse chiedere, al ricorrere delle condizioni richieste dallo Statuto Sociale, la maggiorazione del diritto di voto rispetto all'intera partecipazione dalla stessa detenuta alla data della presente Relazione Illustrativa e nessun altro azionista, oltre a Finami S.p.A., dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione delle Azioni Finami S.p.A. e G4 S.r.l. potrebbero esercitare una percentuale di diritti di voto pari rispettivamente a circa il 59,83% per Finami S.p.A. e a circa il 20,94% per G4 S.r.l.

In merito alle due ipotesi sopra riportate si precisa che entrambe non tengono conto delle azioni proprie detenute dalla Società, che alla data della presente Relazione Illustrativa ammontano a numero 157.716, pari allo 0,7093% del capitale sociale di LU-VE.

2.6 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1.) di modificare l'art. 6 dello Statuto Sociale ed introdurre l'art. 6 bis, come illustrato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle modifiche allo statuto che intendono dare attuazione all'istituto della "maggiorazione del voto", stabilendo che le modifiche stesse siano efficaci (fermo il disposto dell'art. 2436 c.c.) a far data dal 1° gennaio 2019;*
- 2.) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Società per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società.*
- 3.) di conferire mandato al Presidente Iginio Liberali e all'Amministratore Delegato Matteo Liberali, affinché gli stessi, disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese”.*

* * *

La presente Relazione Illustrativa verrà depositata e messa a disposizione del pubblico in data 9 ottobre 2018 presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com, sezione "Investor Relations" – "Documentazione assemblee" – "Assemblea 30 ottobre 2018") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com.

Uboldo, 25 settembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Iginio Liberali



1908
MAY 14 1908
MAY 14 1908

1908

1908

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	G4 SRL		BARBARA SILVA		3.905.112	17,563	15:00						
2	FINAMI S.P.A.		BARBARA SILVA		11.135.035	50,080	15:00						
3	GOVERNMENT OF NORWAY		MAURELLI VINCENZO		274.259	1,233	15:00						
4	ODDO BHF		MAURELLI VINCENZO		496.012	2,231	15:00						
5	ISHARES VII PLC		MAURELLI VINCENZO		1.896	0,009	15:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	15.812.314
Totale generale azioni	15.812.314
% sulle azioni ord.	71,117

persone fisicamente presenti in sala: 2



Maurelli Vincenzo

1945

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Registro Imprese di Varese

Firmato Andrea De Costa

Milano, 21 novembre 2018

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

